



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p><u>n. 114</u> del registro</p> <p>data 19/10/2021</p>	<p>OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Ricognizione annuale delle eccedenze del personale, revisione dotazione organica e piano delle assunzioni triennio 2021-2023.</p>
--	---

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di ottobre alle ore 16.00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
MIRABELLA Ignazio Bruno	V. Sindaco		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		
GIAMBANCO Francesca	Assessore		
PITINO Simona	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 13 del 12/10/2021, avente per oggetto: "Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Ricognizione annuale delle eccedenze del personale, revisione dotazione organica e piano delle assunzioni triennio 2021-2023.";
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Dato atto che sulla proposta allegata alla presente delibera è stato acquisito il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 13 del 12/10/2021, relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando alla stessa tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che sull'allegata proposta il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale N° 39 del 17/10/2021, ha espresso il parere, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001;
3. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 13 DEL 12/10/2021

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Ricognizione annuale delle eccedenze del personale, revisione dotazione organica e piano delle assunzioni triennio 2021-2023.

La sottoscritta dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Capo Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopradistinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle

MS

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotte dall'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

- con il Decreto dell'8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Visti:

- i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni; l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

- l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

- l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Considerato che:

- a) il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- b) la sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione N.25/SEZAUT/2017/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 70/2017/PAR, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

- la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

- i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti *ratione temporis* dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017 il concetto di dotazione organica si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del PTFP, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione di budget assunzionali;

Considerato che il piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, deve essere approvato in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente, ed in coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, tenuto conto che tale programmazione potrà essere rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

Visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Rilevato che il suddetto decreto individua valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che:

- i Comuni il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, come sopra determinato, è inferiore al valore soglia definito dal DPCM possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per la fascia demografica di appartenenza dell'ente ferma restando quanto definito dall'art. 5 del citato DPCM;

- i Comuni il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti come definite dal DPCM è superiore al valore soglia definito nel decreto non potranno procedere ad alcun incremento della spesa del personale e se il suddetto rapporto supera la soglia di rientro definita dall'art. 6 del Decreto dovranno provvedere alla graduale riduzione fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia definito dal decreto stesso, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Scicli appartiene alla fascia demografica "F" (27.036 abitanti), per la quale è individuato il valore soglia di massima spesa del personale del 27%;

Atteso che per quanto sopra, l'ultimo rendiconto approvato dal Comune di Scicli risulta relativo all'anno 2020;

Rilevato, sulla base della comunicazione del Capo Settore Finanze prot. n. 38937 del 12/10/2021, risulta quanto segue:

ENTRATE CORRENTI	2018	2019	2020	Media del triennio
Titolo 1	€ 14.069.411,12	€ 14.632.980,45	€ 43.619.821,02	€ 24.107.404,20
Titolo 2	€ 2.776.593,88	€ 2.264.856,59	€ 4.823.246,56	€ 3.284.899,01
Titolo 3	€ 5.961.191,56	€ 6.261.542,13	€ 6.905.297,27	€ 6.376.010,32
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 22.797.196,56	€ 23.159.379,17	€ 55.348.364,85	€ 33.768.313,53
FCDE iniziale			€ 11.496.718,44	
TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE				€ 22.271.595,09

Spesa del personale	
Spesa del personale 2020	€ 7.554.268,21

Incidenza spesa del personale/entrate correnti	
Incidenza spesa del personale/entrate correnti	33,92%

Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali		
Fascia demografica	Valore soglia	Soglia di rientro
"F" (Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti)	27%	31%

-Preso atto che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è pari al 33,92% e pertanto è superiore al valore soglia del 27%;

Verificato che, sulla base delle previsioni dettate dai citati art. 33 del D.L. n. 34/2019 e decreto del 17 marzo 2020, i comuni collocati nella fascia degli enti non virtuosi hanno l'obbligo di rientrare entro il 2025 nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei comuni compresi nella fascia degli enti c.d. intermedi calcolato per come evidenziato in precedenza, quindi per il Comune di Scicli del 31%;

Considerato che questo Ente si colloca nella fascia dei Comuni non virtuosi, avendo un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti pari al 33,92% e quindi superiore alla soglia di rientro pari al 31%;

Dato atto inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2018, è stato approvato l'aggiornamento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2015-2024 di cui alla deliberazione C.S. n. 16 del 06/10/2015, di durata decennale con decorrenza dall'anno 2015;

- **che** con deliberazione n. 167/2019/PRSP della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana è stato prescritto ai fini del risanamento del Comune di Scicli quale limite invalicabile, presupposto per la sostenibilità del piano, la spesa del personale dell'esercizio 2017, ultimo rendiconto approvato di € 7.551.910,92;

Preso atto, per quanto sopra il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023 non prevede alcuna nuova assunzione;

Dato atto che dal riscontro alla nota prot. n. 5662 del 11/02/2021 inviata ai titolari di P.O. dell'Ente in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, agli atti di questi Uffici, si è giunti alla conclusione che non risultano dipendenti in soprannumero o eccedenza, tenuto conto peraltro delle numerose cessazioni dal servizio in corso, contemplate nel programma di risanamento per la riduzione della spesa del personale di cui alla delibera CdC n. 167/2019/PRSP;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 09/04/2021 è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Richiamata la deliberazione di G.C. N° 125 del 21/10/2020: "Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 e Piano annuale delle assunzioni relativo all'anno 2020 – Conferma dotazione organica";

-**Dato atto** che con deliberazione G.C. n. 76 del 30/06/2021 si è provveduto alla modifica di alcuni profili professionali di dipendenti comunali nell'ambito delle medesime categorie di appartenenza;

Considerato che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Ritenuto di provvedere in merito, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente dalla deliberazione n. 167/2019/PRSP della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ai fini del risanamento del Comune di Scicli, provvedendo altresì all'aggiornamento della dotazione organica dell'Ente;

Dato atto che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati nel rispetto delle limitazioni e vincoli derivanti da modifiche di norme, anche alla luce dei limiti finanziari dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;


Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:


Per la causale in premessa:

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di dare atto che dalle attestazioni dei responsabili di P.O. di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'anno 2021, non sono emerse eccedenze di personale o situazioni di soprannumero che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, tenuto conto delle numerose cessazioni dal servizio in corso;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 17 marzo 2020, il Comune di Scicli si colloca nella fascia dei Comuni non virtuosi, avendo un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti pari al 33,92% e quindi superiore al valore soglia pari al 31%;
4. di demandare ad altra deliberazione di Giunta l'adozione di un piano di rientro finanziario al fine di rientrare nella fascia dei comuni c.d. intermedi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;
5. Di dare atto che alla luce delle prescrizioni impartite dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana con deliberazione n. 167/2019/PRSP, per la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario dell'Ente, nel 2021 non si procederà a nuove assunzioni;
6. di dare atto che il presente provvedimento confluirà, quale allegato, nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023, ed è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 1, c. 557 della L. 296/2006 e del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale dell'Ente;
7. di rideterminare la dotazione organica del Comune di Scicli, Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto dell'aggiornamento della stessa alla luce dei pensionamenti intervenuti al 1° luglio 2021, delle indicazioni fornite dall'amministrazione e della modifica di alcuni profili professionali di cui alla deliberazione G.C. n. 76/2021;
8. di riservarsi la possibilità, nel rispetto dei limiti normativi e finanziari, di modificare ed integrare in qualsiasi momento, il presente provvedimento sulla base delle esigenze dell'Ente per l'attuazione del programmi dell'Amministrazione, qualora si verificassero condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento;
9. Di demandare ai Capi Settori I Affari Generali, III Finanze e IV Entrate – Sviluppo Economico il costante monitoraggio, ciascuno per le proprie competenze, della spesa del personale e delle entrate correnti;
10. di trasmettere la presente proposta di deliberazione di Giunta Comunale, all'organo di revisione dell'Ente per l'acquisizione del parere ex art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;
11. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U.;
12. di trasmettere al Capo Settore Affari Generali e Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Visto: Il Sindaco



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Allegato alla proposta di delibera di G.C. 13 DEL 12/10/2021

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Ricognizione annuale delle eccedenze del personale, revisione dotazione organica e piano delle assunzioni triennio 2021-2023.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 19.10.2021



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 16.10.2021



Il Capo Settore III Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Profilo Professionale	Part-time ore			T.P.	Posti in Detestazione Organica 02/10/2019	Posti occupati	SPESA Potenzialo	Part-time ore			T.P.	Posti in Detestazione Organica 01/07/2021	Posti occupati	Posti da Occupare trasformazione part-time
	18	25	30					32	35					
	16	25	26					30	32	35				
A Operatore Commesso		13		9	27	22			13		7	27	20	
A Operario Sorvegliante Impianti				3	3	3					1	3	1	
A Necroforo Custode				2	2	2					2	2	2	
A Operario Netezza Urbana				13	15	13					8	12	8	
A Operatore Giardiniere											2	2	2	
A Operario Artista Mezzi Leggeri											1	1	1	
A Addetto Pulizia e Manutenzione Cimitero				0	1	0					0	1	0	
A Addetti Manutenzione Impianti Sportivi				1	1	1					0	1	0	
TOTALE	0	13	0	0	49	41	931.042,83	0	13	0	0	49	34	0
B1 Muratore				1	2	1					0	2	0	
B1 Autista KD				3	4	3					2	3	2	
B1 Conducente Macchine Operatrici				2	2	2					2	2	2	
B1 Messo Notificatore				1	2	1					1	2	1	
B1 Operatore Amministrativo		4			4	4			2		7	8	9	
B1 Pittore Imbianchino				1	2	1					1	2	1	
B1 Fontaniere Impiantista		1		3	5	4			1		3	5	4	
B1 Eletttricista Impiantista				1	1	1					0	1	0	
B1 Operatore Amministrativo-Centralinista									1		1	2	2	
B1 Operatore Amministrativo-Rilegatore									1		1	1	1	
B1 Centralinista				1	1	1					1	1	1	
B1 Falegname Ebanista				1	1	1					1	1	1	
B1 Accertatore Letturista		2		0	2	2			2		0	2	2	
B1 Operatore Cuoco		2			2	2			0			0	0	
B1 Esecutore Operativo									2		0	2	2	
B1 Operario Specializzato Segnaletica				2	2	2					1	2	1	
B1 Operario Specializzato Attacchino				2	2	2					1	2	1	
B1 Operatore Asilo Nido				7	9	7					0	0	0	
B1 Giardiniere Vivaista											0	0	0	
TOTALE	0	9	0	0	41	34	826.960,99	0	9	0	0	41	30	0
B3 Collaboratore Amministrativo				2	3	2					1	2	1	
B3 Collaboratore Amministrativo Informatico				1	1	1					1	1	1	

Profilo Professionale	Part-time ore			T.P.			Posti occupati	Posti in Dotazione Organica 02/10/2019	SPESA Potenziale	Part-time ore			T.P.	Posti occupati	Posti in Dotazione Organica 01/07/2021	Posti da occupare trasformando part-time
	18	25	26	30	32	36				18	25	26				

*Un posto di istruttore direttivo a tempo pieno contabile risulta coperto dalla dipendente Teresa Micciché in part time 26/36

**Un posto di istruttore contabile a tempo pieno risulta coperto dalla dipendente Ferro Maria Giovanna in part time 18/36

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.l. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 19-10-2021:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata